

**Comune di Carpi**

Settore A9 Pianificazione

Urbanistica – Sportello Unico dell’Edilizia

e p.c. **Az. Usl di Modena**

Dipartimento di Sanità Pubblica

Servizio Igiene Pubblica

**Provincia di Modena**

Servizio Pianificazione - Urbanistica e Cartografica

**OGGETTO: Gandolfi Nunzio srl – Edilvera srl – Azienda Agricola Collefiorito ed altri privati  
Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata - Ambito B16 -  
via Pola Esterna – Carpi – Zona di trasformazione insediativa ambientale Tipo B.  
Valutazione aspetti ambientali.**

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere del 26/08/2015, acquisita agli atti ARPA con prot. 11200 del 04/09/2015, inerente l’oggetto,

esaminati gli elaborati tecnici trasmessi dal Servizio Pianificazione Urbanistica Edilizia Ambiente del comune di Carpi, che definiscono la variante allo strumento attuativo preventivo già approvato pertinente ad un comparto di nuova urbanizzazione a prevalente destinazione residenziale;

rilevato che le modifiche prospettate andranno a definire un nuovo assetto planivolumetrico dell'area di comparto in considerazione del fatto che si propone:

- la modifica dimensionale e la traslazione di alcuni lotti residenziali, anche per permettere il recupero del vecchio tracciato di via Pola e trasformarlo in percorso ciclabile;
- l'accorpamento di alcuni lotti con modifica della destinazione d'uso per la creazione di un'area a funzione terziaria di integrazione con la residenza e ricadente nell'uso del territorio U2/2a (medio piccole strutture di vendita del settore alimentare);

tenuto conto delle osservazioni già formulate nei precedenti pareri ARPA, in particolare quelle contenute nell'atto prot. 1358 del 01/02/2010;

per quanto di competenza della scrivente Agenzia, si esprime **parere favorevole** all’adozione delle modifiche proposte al suddetto strumento urbanistico a condizione che, nell'ambito dei successivi iter amministrativi/autorizzativi per l’attuazione degli interventi edilizi previsti negli elaborati progettuali, siano osservate le seguenti **prescrizioni/raccomandazioni** di carattere ambientale.

## Collettori fognari

Per quanto concerne la rete drenante di comparto, preso atto che la progettazione contempla la realizzazione di linee separate per le acque nere e per le acque meteoriche, è da intendersi progettualmente vincolante:

- il corretto dimensionamento della fognatura delle acque bianche per assicurare il criterio dell'invarianza idraulica imposto dal Consorzio BPMS sul recapito finale nel corpo ricettore denominato "Diversivo Fossa Nuova Cavata";
- l'attuazione delle opere prescritte dall'Ente Gestore del sistema fognario e depurativo (parere AIMAG SpA prot.5393 del 17/07/2015);

Inoltre, come indirizzo di carattere generale, si ritiene necessario che nell'ambito dei successivi procedimenti edilizi siano preventivamente valutate scelte progettuali finalizzate allo smaltimento in loco delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici e/o al loro recupero e riutilizzo a fini compatibili (come richiesto dalla DGR 286/05 punto 3.5 "criteri di gestione/riduzione delle acque meteoriche drenanti), come ad esempio l'uso irriguo per l'area verde presente all'interno del comparto.

## Tutela dall'inquinamento acustico

L'area del comparto è inclusa in una UTO assegnata, dalla vigente classificazione acustica comunale, alla **Classe acustica III – area mista** di cui al DPCM 14.11.1997, ad eccezione della fascia di rispetto di trenta metri attigua alla linea ferroviaria che è stata attribuita alla **Classe IV**.

Relativamente la compatibilità acustica, si rileva che l'area interessata dal comparto B16 può essere suddivisa in due macro aree dalle caratteristiche acustiche differenti: la prima, prossima a Via Pola Esterna, risulta maggiormente esposta al rumore ferroviario della infrastruttura MO-VR; la seconda, inserita tra la ferrovia e le infrastrutture stradali (Via Pola, Via Lago di Bracciano e Via Lago di Molveno), si mostra invece più influenzata dal rumore prodotto dal traffico veicolare circolante sulle strade, sia di giorno che di notte.

Infatti, i dati acustici ottenuti dal monitoraggio (eseguito in 3 diverse postazioni nel periodo luglio-settembre 2009) evidenziano che il clima acustico dell'area si attesta al di sopra dei valori limite di zona (pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte), con particolari criticità nel periodo di riferimento notturno.

Per il conseguimento dei predetti limiti, nello studio previsionale sono stati pertanto individuati interventi di contenimento e abbattimento del rumore in fregio all'infrastruttura ferroviaria e viaria, con le caratteristiche tecniche costruttive descritte nella tav. 21v "*clima acustico e barriere acustiche*".

Al riguardo, tenuto conto che le suddette opere di mitigazione del rumore dovranno assicurare dei benefici acustici per far rientrare la rumorosità entro i limiti previsti dalla classe III (da intendersi comunque vincolanti per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali), si ritiene che l'approvazione del Piano debba essere quanto meno subordinata a:

1. l'intervento edilizio per la realizzazione delle barriere acustiche dovrà essere condotto seguendo tutti i criteri costruttivi/prestazionali (per il conseguimento in opera dei livelli di

- abbattimento previsti) impartiti dal tecnico competente in acustica, da attestare anche a lavori ultimati previa relazione tecnica di collaudo finale e/o asseverazione da parte del progettista;
2. le opere di mitigazione del rumore dovranno essere completate prima del rilascio dei titoli abitativi per i nuovi edifici;
  3. per l'edificabilità di unità abitative al 3° e 4° piano, sia per le tipologie edilizie previste sul fronte delle infrastrutture stradali che quelle prossime alla ferrovia, che non beneficeranno del contenimento del rumore da parte della barriera acustica, dovranno essere individuate ulteriori opere di mitigazione acustica (asfalti fonoassorbenti, balconi, terrazzi, ecc...) che si rendessero necessarie per il rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, in allegato ai vigenti strumenti urbanistici.

Per assicurare il conseguimento degli adeguati standard di comfort acustico all'interno dei locali ad uso abitativo, nella realizzazione dei nuovi fabbricati dovranno comunque essere rispettati anche i requisiti tecnico costruttivi ed i livelli di prestazione richiesti dalla specifica norma di riferimento (DPCM 05.12.1997).

Inoltre, pur in assenza di specifica normativa di riferimento a carattere nazionale, appare opportuno che in fase esecutiva vengano adottate soluzioni tecniche migliorative del comportamento vibrazionale degli edifici di nuova realizzazione, al fine di evitare, quanto più possibile il trasferimento delle vibrazioni provocate dai transiti dei treni alle fondazioni dei fabbricati.

Relativamente all'insediamento delle attività consentite dalle norme urbanistiche, nel lotto destinato a funzione terziaria di integrazione con la residenza (medio piccole strutture di vendita del settore alimentare), nel caso sia prevista l'installazione di sorgenti sonore potenzialmente rumorose (UTA, gruppi frigo, attrezzature, ecc..), si ritiene vincolante che in sede progettuale (PdC, SCIA ecc.) sia presentata idonea documentazione previsionale d'impatto acustico, attestante il rispetto dei valori limite d'immissione (diurni e notturni) e dei valori d'immissione differenziale nei confronti dei locali destinati ad uso abitativo. Nel merito, per mantenere le condizioni di compatibilità acustica nei confronti delle residenze, si ritiene necessario che la progettazione di dettaglio individui la localizzazione degli impianti tecnologici (riscaldamento e raffrescamento) all'interno di idonei vani tecnici e non in ambiente esterno.

### **Terre e rocce da scavo / materiali provenienti da demolizioni e riporto**

Per quanto concerne le terre da scavo derivanti dalla realizzazione dei servizi a rete e delle fondazioni dei fabbricati, i relativi progetti esecutivi dovranno contenere specifiche informazioni circa i quantitativi esportati e riutilizzati nell'area del comparto; si rammenta che il riutilizzo delle terre da scavo in un sito diverso da quello di produzione - purchè siano rispettate le condizioni previste al comma 1 dell'art. 41 bis del DL 24 giugno 2013 n. 69 convertito con modifiche nella legge n. 98 del 9 agosto 2013 - potrà avvenire solo previa presentazione all'Autorità Competente (ARPA e Comune) di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti i requisiti di sottoprodotto.

I materiali di riporto riciclati da rifiuti, da utilizzare eventualmente in sito, dovranno rispettare le caratteristiche prestazionali previste dalla Circolare del ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205 del 15/07/2005.

### **Inquinamento luminoso**

Gli apparecchi d'illuminazione di nuova installazione da collocare all'esterno (sia ad uso pubblico che privato), dovranno risultare conformi anche ai requisiti tecnici previsti dalla L.R. n° 19 del 29.09.2003 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico) e successive direttive/circolari applicative.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Competente in Acustica  
Barbara Armentano

Il Tecnico ARPA  
Stefania Zanni

Il Responsabile del Distretto  
Dr.ssa Annalisa Zanini

#### **Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.**

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. .... del .....

Data ..... Firma .....